

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2036 del 27/04/2021
Oggetto	DLGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS N. 209/2003 E SMI ; REGOLAMENTO UE 333/2011 - LR 13/2015 - F.A.R. SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA LUGO N. 30 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE N. 3989 DEL 26/08/2020 PER ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2103 del 27/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventisette APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – D.LGS N. 209/2003 E SMI – REGOLAMENTO UE 333/2011 - LR 13/2015 – **F.A.R. S.R.L.** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA LUNGO N. 30 – **MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA** DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE N. 3989 DEL 26/08/2020 PER ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento.
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico.

PREMESSO che la Società F.A.R. Srl (P.IVA: 005033700397) con sede legale e impianto in Comune di Faenza, Via Lugo n. 30, con Determina Dirigenziale Arpaee n. 3985 del 26/08/2020 (Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi) è autorizzata a svolgere attività di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 26/08/2030;

VISTA l'istanza presentata in data 29/09/2021 (Pg. Arpaee n. 48333) con cui la Società F.A.R. S.r.l. (P.IVA: 005033700397) con sede legale e impianto siti in Comune di Faenza, Via Lugo n. 30 (Pratica Arpaee 10158/2021), chiede la modifica dell'Autorizzazione Unica di cui alla Determina Dirigenziale n. 3985 del 26/08/2020 sopracitata;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 10158/2021, emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Faenza, via Lugo n.30, la Ditta FAR S.r.l svolge attività di gestione rifiuti, nella fattispecie:
 - messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - la Ditta commercializza – in uscita dall'impianto – materiali ottenuti dall'operazione di recupero (R4) costituiti da rottami di ferro e acciaio e/o rottami di alluminio, che cessano la qualifica di rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 333/2011/UE. La ditta è in possesso del certificato n. 17236 rilasciato dall'Istituto di Certificazione della Qualità "Certiquality" emesso in data 07/10/2014 e successivamente aggiornato, attestante che il Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla Ditta FAR srl *"soddisfa le disposizioni di cui all'art.6 ed Allegati I e II (ferro, acciaio ed alluminio) del Regolamento UE n.333/2011"*.
 - le modifiche dell'autorizzazione richieste consistono in:
 - inserimento di tre codici EER da adibire ad esclusiva attività di messa in riserva R13, e precisamente EER 17 04 01, EER 17 04 02, EER 170407
 - eliminazione dell'attività di pretrattamento (R12) sulla tipologia di codice EER 17 04 07, fermo tutto il resto;
- l'istanza di modifica dell'autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 29/03/2021;
- ai fini del rilascio della modifica richiesta veniva acquisita in data 12/04/2021 (Pg. Arpae 55640) la Relazione Tecnica Istruttoria (matrice rifiuti) redatta dal Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Faenza-Bassa Romagna;
- in data 23/04/2021 il proponente presentava, a titolo volontario, la revisione della planimetria generale dell'impianto (Pg. Arpae 63136);
- risulta acquisita agli atti del Servizio Arpae l'iscrizione nell'elenco fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White List" istituito presso la Prefettura di Ravenna della Ditta FAR Srl tramite collegamento alla banca dati della Prefettura di Ravenna;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini della modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere alla modifica dell'autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di cui alla Determina Dirigenziale Arpae n. 3985 del 26/08/2020;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13), e trattamento (R4) dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti:

Importo garanzia finanziaria per l'esercizio di operazioni di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi

Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) = 1.272

Calcolo importo garanzia:

- rifiuti non pericolosi t. 1.222 x euro 140,00 = Euro 171.080,00

- rifiuti pericolosi t. 50 x euro 250,00 = Euro 12.500,00

importo garanzia finanziaria = Euro 183.580,00

Importo garanzia finanziaria per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi

Potenzialità annua di trattamento (R4) dell'impianto = 15.000,00t/anno:

Calcolo importo garanzia finanziaria: 15.000 tonn x 12,00 €/t = Euro 180.000,00

Importo totale garanzia finanziaria = 183.580,00 € + 180.000,00 € = Euro 363.580,00

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per la modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Mariafrancesca Arnone, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. **DI MODIFICARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, **l'Autorizzazione Unica di cui alla Determina Dirigenziale Arpa n. 3985 del 26/08/2020**, rilasciata alla Ditta **FAR S.r.l.** (P.IVA P.IVA: 005033700397), con sede legale e impianto in Comune di Faenza, Via Lugo n. 30, come di seguito riportato;
2. **L'Allegato A) alla Determina Dirigenziale Arpa n. 3985 del 26/08/2020**, relativo alle specifiche condizioni e prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, **viene sostituito dall'Allegato A) alla presente autorizzazione**;
3. Di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale Arpa n. 3985 del 26/08/2020;
4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere, per un importo pari a **€ 363.580,00** a favore di questa Agenzia (Arpa - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna).
La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.
Presso l'impianto, unitamente all'autorizzazione, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in

caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

6. Di confermare la validità dell'Autorizzazione Unica fino alla data del **26/08/2030**. L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
7. Di dare atto che ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

1. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ammessi alle operazioni di **messa in riserva (R13)** nell'impianto, con capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente fissata pari a 1.272 tonnellate, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 06 01*	Batterie al piombo
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 07	Metalli misti
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

- 1.a) I rifiuti non potranno rimanere messi in riserva presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
2. I rifiuti speciali non pericolosi per cui sono ammesse le operazioni di messa in riserva (**R13**) e trattamento (**R4**) nell'impianto, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Reg. n. 333/2011/UE in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi
15 01 04	Imballaggi metallici
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (cerchioni in alluminio)
17 04 02	Alluminio
17 04 05	Ferro e acciaio
19 12 02	Metalli ferrosi
20 01 40	Metalli

Per tali tipologie di rifiuti la potenzialità massima annua di trattamento (R4) dell'impianto è fissata complessivamente in **15.000 tonnellate/anno**, con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) complessivamente fissata a 2.764 tonnellate.

3. L'attività di recupero (R4) prevista per le tipologie di rifiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 333/2011/UE può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, relativamente ai rottami metallici costituiti da ferro, acciaio ed alluminio, qualora la Ditta intenda escluderli dalla definizione di rifiuto (di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e dalla relativa normativa, questa dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito dal Reg. UE 333/2011/UE. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4).
4. I rottami di ferro, alluminio e acciaio, sono sottoposti ad operazioni di cernita, cesoiatura e riduzione volumetrica con idonei mezzi.
5. Lo stoccaggio dei rifiuti di cui ai codici EER 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03 e 12 01 04, dovrà avvenire in luogo separato dagli altri rifiuti e facilmente identificabile. I materiali non dovranno contenere PCB. A tale riguardo la Ditta dovrà cautelarsi con campioni di riferimento, eseguiti in contraddittorio con il conferitore, ovvero con autocertificazioni dei produttori.

6. Le batterie dovranno essere stoccate in apposito contenitore in acciaio stagno dotato di coperchio mobile e posto su platea in cemento.
7. Dovranno essere evitate operazioni di stoccaggio in aree a ridosso delle barriere di recinzione.
8. Le operazioni di condizionamento dei rifiuti (adeguamento volumetrico) oltre alla cernita dovranno essere svolte su platee impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
9. Al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi all'interno dell'impianto, la Ditta dovrà provvedere all'installazione di adeguata segnaletica.
10. I veicoli pressati sono stoccati mediante accatastamento in cumuli di altezza non superiore ai 5 m, in un'area dedicata avente superficie pari ai circa 100 m² identificata all'interno del piazzale, in attesa che i materiali vengano avviati alle ditte specializzate per il recupero.
11. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti terzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. Il gestore è tenuto ad accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni.
12. Le acque meteoriche e/o di dilavamento devono essere drenate, raccolte e scaricate in conformità con le norme vigenti in materia e nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni impartite con la presente AU.
13. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
14. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
15. Deve essere installata adeguata segnaletica al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi all'interno dell'impianto.
16. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
17. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
18. **Rispetto all'impatto acustico**, si ritiene che l'attività svolta presso l'insediamento in oggetto, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) dovranno essere rispettate le condizioni riportate nella relazione avente ad oggetto "Documentazione di impatto acustico relativa alla rumorosità prodotta da impianto di trattamento di rottami metallici" (Allegato 1 alla presente AU), relativamente alla tipologia, al posizionamento, alle caratteristiche acustiche delle sorgenti di rumore;
 - b) le sorgenti sonore e le attività rumorose dovranno essere attive solamente in periodo diurno (06-22);
 - c) le superfici utilizzabili per le lavorazioni, il posizionamento dei macchinari, il percorso/viabilità degli automezzi, il carico/scarico potranno essere solamente quelle protette dalle barriere antirumore, come indicato nella planimetria contenuta di cui all'Allegato 1 sopracitato);
 - d) le aree all'interno dello stabilimento dedicate al deposito, lavorazioni, carico/scarico, riportate in planimetria di cui al punto precedente, dovranno essere evidenziate e recintate, per poter essere facilmente individuate dagli operatori all'interno del piazzale; le aree al di fuori dovranno essere interdette con opportuna segnalazione per evitare lavorazioni rumorose in posizioni non schermate dalle barriere;

- e) le barriere acustiche dovranno rispettare le dimensioni riportate nella planimetria col dimensionamento delle barriere, (Allegato 2 alla presente AU) e dovranno essere conservate in perfetto stato e periodicamente visionate e sottoposte, se necessario, a manutenzione;
 - f) la sminuzzatrice (cesoiatrice) potrà essere attivata solamente se protetta da ulteriore schermo acustico formato da tre pannelli, come indicato nella planimetria di cui all'Allegato 2;
 - g) i flussi dei mezzi in arrivo e in uscita dovranno rispettare il percorso indicato nella documentazione trasmessa dal gestore, cioè transitare a nord del fabbricato esistente;
 - h) la modalità con cui viene lavorato il materiale dovrà essere tale da evitare eventi impulsivi, evitando di lasciar cadere a terra o sul camion il materiale dall'alto o di usare le pinze o il ragno come strumenti per "battere" e compattare il materiale contro terra.
19. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con l'istanza di modifica dell'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".
20. Alla cessazione dell'attività, il gestore dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta e accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i in materia di bonifica dei siti contaminati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.